



## Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Provincia di Latina  
Servizio 3 Tecnico Urbanistica - Igiene

Ordinanza n. 54 del 19.08.2019

### IL SINDACO

#### In qualità di Autorità Sanitaria Locale:

**Premesso** che scientificamente ormai è consolidato che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio -6- fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), che espone i soggetti che ne sono affetti al rischio di sviluppare crisi emolitica;

**Che** i soggetti del predetto deficit di G6PD possono sviluppare crisi emolitica se esposti all'ingestione di legumi denominate fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

**Che** il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti e produzione delle fave;

**Considerato** che in data 13.05.2019 è pervenuta al protocollo dell'Ente n. 14757, da parte di un cittadino residente in Via Monte D'Argento 40bis Minturno, genitore di un bimbo affetto da favismo come da documentazione sanitaria allegata e agli atti dell'Ufficio, richiesta di emissione ordinanza di divieto di coltivazione di fave e piselli vicino la loro abitazione e in prossimità della scuola che frequenterà a settembre (Scuola dell'Infanzia di Fontana Perrelli Minturno);

**Considerato** che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagione di fave in prossimità sia dell'abitazione sia degli altri ambienti frequentati per motivi di studio ecc;

**Accertato** che, si rende necessario vietare la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno 300 (Trecento) metri di raggio in linea d'area dell'abitazione e della scuola che frequenterà il bimbo affetto da favismo ovvero:

- nel raggio di 300 metri in linea d'area dall'immobile di abitazione usuale del bimbo, Via Monte D'Argento 40/bis, affetto da favismo Via Monte D'Argento 40/bis;
- nel raggio di 300 metri in linea d'area dalla scuola dell'Infanzia di Fontana Perrelli Minturno che verrà frequentata dal bimbo affetto da favismo;



**Visto** l'art.13 della legge 23.12.1978 n. 833;

**Visto** l'art.50 del D.Lgs. 18.08.2000 n.67 -testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** l'art. 7 bis del TUEL;

**Visto** l'art. 650 del c.p.;

## ORDINA

### **IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI ENTRO 300 METRI DI RAGGIO IN LINA D'AREA OVVERO:**

- nel raggio di **300** metri in linea d'area dall'immobile di abitazione usuale del bimbo, Via Monte D'Argento 40/bis, affetto da favismo;
- nel raggio di **300** metri in linea d'area dalla scuola dell'Infanzia di Fontana Perrelli Minturno che verrà frequentata dal bimbo affetto da favismo;

Nel caso di coltivazione di fave e piselli attivate entro gli ambiti di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte a cura dei coltivatori stessi.

In merito ad eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave e piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, la Polizia Locale e la ASL Latina Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica, previo accordo tra loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti di favismo. Ciò affinché l'Autorità giudiziaria sanzioni la mancata osservanza del divieto disposto con il presente atto ed adotti altresì i provvedimenti d'urgenza volti ad impedire il persistere della violazione amministrativa.

## DISPONE

Che:

L'Asl Latina - Dipartimento Prevenzione Area Sanità pubblica e Il Comando di Polizia Locale, sono incaricati di accertare, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l'esatto adempimento della presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della Forza Pubblica;

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt.3/5 comma 5/3 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il dott. Pasquale **SARAO** Responsabile del Servizio 3 Tecnico Urbanistica Igiene;

Avverso alla presente ordinanza, si può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica della stessa.

**MANDA** la presente:

- All'Asl Latina Dipartimento di Prevenzione area Sanità Pubblica
- Al Comando Polizia Locale di Minturno.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Pasquale SARAO



IL SINDACO  
Dott. Gerardo STEFANELLI

